



ANCEBOLOGNA

Collegio Costruttori Edili

***LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE
PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI E
SUBCONTRAENTI NELL'AMBITO DI APPALTI PUBBLICI E
LE PROSPETTIVE PER IL 2019.***

***IL SERVIZIO/PRODOTTO/SISTEMA PREDISPOSTO DA
ANCEBOLOGNA/SAAGE***

Bologna, 13 settembre 2018



ANCEBOLOGNA

Collegio Costruttori Edili

CON L'INCONTRO DI OGGI PRESENTIAMO IL PRODOTTO/SERVIZIO SAAGE E CI PROPONIAMO DI AFFRONTARE QUESTI PUNTI:

- 1. INFORMAZIONI GENERALI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE SCADENZE 2018/2019;**
- 2. QUANDO E SE CONVIENE ESTERNALIZZARE LA FATTURAZIONE ELETTRONICA;**
- 3. L'IMPLEMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE NEI SISTEMI INFORMATICI GESTIONALI GIÀ IN USO;**
- 4. LE SPECIFICITÀ DI CHI LAVORA CONTO TERZI E CHI LAVORA CONTO PROPRIO PER LA VENDITA DI IMMOBILI;**



ANCEBOLOGNA

Collegio Costruttori Edili

5. *LA POSSIBILITÀ CHE LA CAPOGRUPPO FACCIA DA SERVICE PER LA FATTURAZIONE PER TUTTE LE IMPRESE CONTROLLATE;*
6. *QUALE SOLUZIONE PIÙ EFFICACE PER DIMENSIONE E TIPOLOGIE DI IMPRESE/NUMERO DI FATTURE EMESSE;*
7. *SOLUZIONE SAAGE. COSTI, BENEFICI E CONVENIENZE.*

SU TUTTI QUESTI TEMI VI PROPONIAMO DI INTERAGIRE CON I RELATORI.

SAGE®

- La fatturazione elettronica: da obbligo a opportunità
- Fatturazione elettronica B2B: focus sugli aspetti normativi

Benvenuti



5,1 milioni

Sono i soggetti che hanno presentato dichiarazione IVA nel 2016 e quindi dovranno adottare la **fatturazione BtoB**

700.000



Soggetti in regime forfettario o di vantaggio

LEGGE DI BILANCIO 2018 – Art.1 comma 909

«3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, **per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono **emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio** e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le **fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali** sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in **formato analogico** sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono **esonerati** dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "**regime di vantaggio**" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il **regime forfettario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

Nuovo Art.1 terzo comma Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 126

NOTA

Il **regime di vantaggio**, destinato agli imprenditori giovanili e alle imprese create da lavoratori in mobilità, scomparirà il 31/12/ 2019 in quanto l'accesso a tale regime, della durata max di 4 anni, è cessato il 31/12/2015. Al **regime forfettario** possono accedere le micro imprese e le Partite IVA che non superano un ricavo annuo fra 25.000 e 50.000 euro/anno (a seconda del tipo di attività), con meno di 5.000 euro/anno complessivi per spese dei dipendenti e svariate

GRUPPO TECNOINVESTIMENTI

BUSINESS
PARTNER

Bologna, 13 settembre 2018





1° Luglio 2018

i soggetti obbligati al BtoB saranno un numero molto elevato.

Infatti, oltre ai soggetti direttamente presenti nelle due filiere, saranno impattati gli **autotrasportatori**, i **benzinai** e chiunque **acquisti carburante** e abbia necessità della fattura. Dal

1° Gennaio 2019

Obbligo esteso a tutti

LEGGE DI BILANCIO 2018 – Art.1 comma 917

le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

*b) prestazioni rese da soggetti **subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un **contratto** di appalto di lavori, servizi o forniture **stipulato con un'amministrazione pubblica**. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.*

.....

InfoCert

GRUPPO TECNOINVESTIMENTI

BUSINESS
PARTNER

Bologna, 13 settembre 2018





10 anni

È il tempo in cui mantenere la conservazione delle fatture per fini civilistici.

La conservazione delle fatture da parte di Agenzia Entrate è confermata per 5 anni e a fini fiscali.

LEGGE DI BILANCIO 2018 – Art.1 comma 909

6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Nuovo Art.1 comma 6-bis del Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 126

InfoCert

GRUPPO TECNOINVESTIMENTI

BUSINESS
PARTNER

Bologna, 13 settembre 2018





Le sanzioni

per la gestione scorretta ricadono non solo sul mittente (cessionario) ma anche sul destinatario (committente) se quest'ultimo non provvede direttamente alla trasmissione a SDI. **Una fattura che deve essere elettronica e viene inviata senza passare da SDI, si intende non emessa!**

LEGGE DI BILANCIO 2018 – Art.1 comma 909

*6. In caso di **emissione di fattura**, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con **modalità diverse** da quelle previste dal comma 3, **la fattura si intende non emessa** e si applicano le **sanzioni** previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*

Nuovo Art.1 sesto comma Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 126

GRUPPO TECNOINVESTIMENTI

BUSINESS
PARTNER

Bologna, 13 settembre 2018



La Fattura ...

... deve essere "scritta" in *Tracciato Fattura_XML...*

... e deve contenere:

Versione BETA finale del 08/02/2007

Demo Fattura xyz

Pagina 1 di 1

Spett.le
Demo Rossi S.p.A.
Via delle Libertà, 45
21120 Milano MI
Italia

Fattura
Nr 1 Data 22/02/2007
Codice Cliente 1

Vi. P. IVA 12345678901 Cod. Fiscale 1234567890123456
Riferimenti / ordine
Bianca Bianca ag. di Busto Arsizio VA
Tipo pagamento RB 30-90-90-120-150gg FM
Stazione / consegna A MEZZO NOTTINO

Lungo destinazione se diverso
Magazine Demo Rossi S.p.A.
Via La Montagna del RE, 23
25100 Rome RM

Descrizione fornitura	UM	Quantità	Prezzo	%Sic	Importo netto	IVA
Lrt.Laser printer Duetz 30pg color	nr	12,00	542,00		6.504,00	20
Lrt.Laser Duetz 30pg color						
Nastro 1000 formato A4						
Nastro 500 formato A3						
Interfaccia di rete 10B						
Modulo stampa fronte e retro						
Capacità 10000 pagine mese						
Giardinaggio Servizio di giardinaggio condono	n	40,00	35,00		1.400,00	20
Ritenute:						
I	R.A. %	4	36,00			
ComercialProf Consulenza professionale normative impianti	nr	01,00	1.000,00		1.000,00	20
Ritenute:						
I	R.A. %	20	200,00			
II	IRAPCASSA %	2	20,00			
III	IRAP %	4	40,00			
OlioEvVirgine OlioEvVirgine produzione colli Toscani	l	10,00	11,45		114,50	20
FarinaGranofarac Farina grano saraceno	kg	05,00	1,12		5,60	4
Beneficiari Benefi di fatto associati operanti totale	nr	25,00	0,82		20,50	16
Imposte	IVA %	Importo	non imp. o esente	Totale imponibile	Totale IVA	Totale Fattura
	5,60	4	0,22	9.104,90	1.817,97	10.922,87
	20,50	10	2,05			
	9.018,50	20	1.803,70			
Ritenute d'acconto	Contributo	Rivaluta				
	264,00	20,00	40,00			
Totale Netto						10.858,87

Totale scontrino: Accanto: Ritenute d'acconto calcolate solo sull'imponibile
Ritenute d'acconto (sul totale imponibile e sulle rivalute e VA, sopra e da versare) quale sostituto d'imposta contribuito e inoltre esentati a I.V.A.

Scadenze: 31/03/2007 30/04/2007 31/05/2007 30/06/2007 31/07/2007
EURO 3.588,09 1.788,12 1.788,12 1.788,12 1.788,12

Telefono XXXX XXXXXXX - Fax XXXX XXXXXXX - Via XXXXXXXXXXXXX XX - XXXXXX XXXXXXXXXXX (XX)
Codice Fiscale XXXXXXXXXX - P. IVA XXXXXXXXXX - Registro Imprese XXXXXXXXXX - R.E.A. XXX XXXXXXX

A servizi dell'articolo 13 D.Lgs. 196/2003 la informazione sui dati da lei forniti verranno trattati esclusivamente per fini di carattere amministrativo contabile.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <p:FatturaElettronica xmlns:p="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/fatturapa/v1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" versione="1.0">
- <FatturaElettronicaHeader>
- <DatiTrasmissione>
- <IdTrasmittente>
- <IdPaese>IT</IdPaese>
- <IdCodice>01234567890</IdCodice>
- <IdTrasmittente>
- <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
- <FormatoTrasmissione>SDI10</FormatoTrasmissione>
- <CodiceDestinatario>AAAAA</CodiceDestinatario>
- <ContattiTrasmittente>
- <Telefono>060601</Telefono>
- <Email>prova@mail.it</Email>
- <ContattiTrasmittente>
- <DatiTrasmissione>
- <CedentePrestatore>
- <DatiAnagrafici>
- <IdFiscaleIVA>
- <IdPaese>IT</IdPaese>
- <IdCodice>01234567890</IdCodice>
- <IdFiscaleIVA>
- <Anagrafica>
- <Denominazione>Societa' alpha S.r.l.</Denominazione>
- <Anagrafica>
- <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
- <DatiAnagrafici>
- <Sede>
- <Indirizzo>Via Roma</Indirizzo>
- <CAP>00166</CAP>
- <Comune>Roma</Comune>
- <Provincia>RM</Provincia>
- <Nazione>IT</Nazione>
- <Sede>
- <StabileOrganizzazione>
- <Indirizzo>Piazza Garibaldi</Indirizzo>
- <CAP>00100</CAP>
- <Comune>Roma</Comune>
- <Provincia>RM</Provincia>
- <Nazione>IT</Nazione>
- <StabileOrganizzazione>
```

Destinatario PA

- Partita IVA/Codice Fiscale fornitore
- Partita IVA/Codice Fiscale PA
- Codice IPA della PA destinataria
- Codice Ufficio interno alla PA
- CIG (Codice Identificativo di Gara, obbligatorio *tranne che nei casi definiti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136*)
- CUP (Codice Unico di Progetto, è una sorta di "codice fiscale" del progetto)
- ...

Destinatario: Operatore Economico - Privato

- Partita IVA/Codice Fiscale fornitore
- Partita IVA/Codice Fiscale destinatario
- Codice destinatario o PEC destinatario "0000000" per privato
- ...




GRUPPO TECNOINVESTIMENTI

BUSINESS PARTNER


Bologna, 13 settembre 2018



Un **intermediario** è il soggetto che **riceve** o **invia** fatture per conto di una Pubblica Amministrazione e/o di un operatore economico



- RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ MANUALE
- AUMENTO DI PRODUTTIVITÀ DELLA MANODOPERA
- DIMINUIZIONE DEI MATERIALI DI CONSUMO (CARTA, BUSTA E BOLLI)
- ELIMINAZIONE DEL COSTO DI DISTRUZIONE DELLE FATTURE
- ELIMINAZIONE DEL TEMPO DI ARCHIVIAZIONE E SUCCESSIVE RICERCHE
- ELIMINAZIONE DEI COSTI PER GLI SPAZI OCCUPATI PER L'ARCHIVIAZIONE



- ACCESSO ON-LINE DA PARTE DI TUTTE LE DIVERSE AREE AZIENDALI ALLE FATTURE DI ACQUISTO E DI VENDITA
- ABBATTIMENTO DEI TEMPI DI CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE
- ELIMINAZIONE DI POSSIBILI RITARDI E DISGUIDI DERIVANTI ALL'INOLTRO CARTACEO DELLE FATTURE
- RIDUZIONE DI DISPUTE E CONTENZIOSI CAUSATI DA ERRORI DI FATTURAZIONE
- MAGGIORE INTEGRAZIONE TRA FATTURAZIONE E PAGAMENTI-INCASSI ELETTRONICI



FATTURA ELETTRONICA B2B FOCUS NORMATIVO

InfoCert

GRUPPO TECNOINVESTIMENTI

BUSINESS
PARTNER

Bologna, 13 settembre 2018



La fattura elettronica B2B deve contenere tutti gli elementi indispensabili richiesti dalla normativa Iva (art 21 DPR 633/72).

Può comunque contenere elementi ulteriori, non definiti nella normativa IVA specifica.



Nel file XML della fattura B2B non è obbligatoria l'apposizione della firma elettronica (che rimane obbligatoria per le fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione).
L'apposizione della firma elettronica è **comunque fortemente consigliata** per garantire l'integrità, l'autenticità e l'originalità del documento e per dare piena valenza legale al documento tra le parti.

La firma deve essere apposta dal soggetto che emette la fattura.

La fattura può essere emessa da un soggetto terzo rispetto al cedente/prestatore. **In questo caso deve apporre la firma il soggetto emittente**, pur rimanendo in capo al cedente/prestatore la responsabilità del contenuto della fattura.



Sulle fatture elettroniche, **quando dovuta** (importi indicati in fattura senza addebito di Iva superiori a 77,47 euro), deve essere assolta **l'imposta di bollo** in modo virtuale.

Nell'apposito campo del formato XML deve essere indicato che l'imposta di bollo è stata assolta e deve essere indicato l'importo dell'imposta di bollo.

L'imposta di bollo virtuale si assolve con il pagamento della stessa, in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, utilizzando il modello F24.

InfoCert

GRUPPO TECNOINVESTIMENTI

BUSINESS
PARTNER*Bologna, 13 settembre 2018*

La fattura **elettronica** si considera emessa quando è stata accettata dal Sistema di Interscambio.



IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO ACCETTA LA FATTURA

Dopo avere eseguito i controlli di propria competenza viene inviata al soggetto trasmittente una **«ricevuta di consegna»** che contiene anche l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

Dal momento in cui la fattura è accettata dal Sistema di Interscambio ogni modifica alla fattura può essere fatta solo tramite l'emissione di note di credito/debito.

La data di emissione della fattura, valida ai fini dell'esigibilità dell'imposta, è la data indicata sulla fattura.

Ai fini dell'esigibilità dell'imposta quindi a nulla rilevano date diverse (data di invio al Sistema di Interscambio, data di invio della «ricevuta di consegna»...).



IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO **NON** ACCETTA LA FATTURA

A seguito dei controlli di propria competenza viene inviata una **«ricevuta di scarto»** entro 5 giorni dall'invio della fattura allo SdI. In questo caso la fattura si considera **non emessa**.

Un'eventuale re-invio della fattura, dopo aver apportato le opportune correzioni, è **possibile utilizzando lo stesso numero di fattura della fattura scartata**.

Se il cedente/prestatore ha già effettuato la registrazione contabile di una fattura per la quale è stata inviata una «ricevuta di scarto» deve essere effettuata, se necessario, una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al Sistema di Interscambio.

GRUPPO TECNOINVESTIMENTI

BUSINESS
PARTNER

Bologna, 13 settembre 2018



La fattura elettronica può essere recapitata ad un indirizzo PEC (del cessionario/committente o di un soggetto diverso individuato dal cessionario/committente) **o ad «codice destinatario»** (del cessionario/committente o più frequentemente di una software house, individuato dal cessionario/committente).

Il cessionario/committente può scegliere un «indirizzo telematico» (PEC o «codice destinatario») a cui far recapitare sempre la proprie fatture.


La scelta dell' «indirizzo telematico» deve essere fatta tramite un servizio di registrazione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di registrazione di un «indirizzo telematico» prescelto tutte le fatture elettroniche saranno inviate dal Sistema di Interscambio a tale indirizzo, a prescindere dal dato indicato dal cedente/prestatore in fase di emissione/invio della fattura.

Se non viene definito alcun «indirizzo telematico» la fattura viene recapitata all'indirizzo PEC o al codice destinatario di volta in volta indicati sulla fattura.

L'indirizzamento della fattura verso soggetti privati o verso soggetti aderenti al regime dei minimi, al regime dei forfettari o al regime Iva agricolo esonerato deve essere fatta utilizzando un codice destinatario specifico («0000000») che consente di convogliare la fattura nell'area riservata del contribuente disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.

In questi casi **il cedente/prestatore deve comunque comunicare al cliente che la fattura** si trova nella sua area riservata; la comunicazione può essere fatta **tramite** consegna di una copia **via mail o cartacea** della fattura.



InfoCert

GRUPPO TECNOINVESTIMENTI

BUSINESS
PARTNER*Bologna, 13 settembre 2018*

La **data di ricezione** della fattura, **valida ai fini della detrazione dell'imposta**, è diversa in base alle modalità di ricezione della fattura stessa:



- **se la fattura è ricevuta tramite PEC**, la data e l'ora di ricezione sono indicate nella ricevuta di consegna inviata al Sistema di Interscambio dal gestore di PEC del ricevente;



- **se la fattura è ricevuta tramite un sistema di cooperazione applicativa**, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service", la data e l'ora di ricezione sono presenti all'interno della "response" del servizio esposto dal soggetto ricevente;



- **se la fattura è ricevuta tramite un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP**, la data e l'ora di ricezione sono quelle in cui termina con successo la trasmissione del supporto, espressa secondo lo standard UTC.

In caso di messa a disposizione della fattura nell'area riservata (perché non è stato possibile recapitare la fattura al codice destinatario o all'indirizzo PEC del destinatario) **la data di ricezione della fattura è la data di presa visione** della fattura stessa sul sito dell'Agenzia delle Entrate da parte del cessionario/committente.

In caso di messa a disposizione della fattura nell'area riservata di cessionari/committenti privati o aderenti al regime dei minimi o al regime forfettario o al regime Iva agricolo esonerato la data di ricezione della fattura è la data di messa a disposizione della fattura stessa.

InfoCert

GRUPPO TECNOINVESTIMENTI

BUSINESS
PARTNER*Bologna, 13 settembre 2018*

Le fatture elettroniche emesse e ricevute devono essere conservate elettronicamente.

Per la conservazione elettronica esiste un servizio di conservazione gratuito reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, previo accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

La conservazione elettronica può però essere delegata a soggetti Conservatori accreditati «privati».

La conservazione presso Conservatori accreditati «privati» ha vari vantaggi:

- Non si stipula un accordo di servizio con l'Agenzia delle Entrate;
- Viene garantito l'unicità del Conservatore per tutte le tipologie di documenti conservati digitalmente (non solo fatture, ma anche registri contabili, registri Iva, dichiarazioni fiscali...);
- Sono definite le modalità e i tempi per la ricerca ed esibizione dei documenti informatici conservati digitalmente;
- Sono definite le responsabilità delle parti (conservatore e contribuente).



InfoCert

GRUPPO TECNOINVESTIMENTI

BUSINESS
PARTNER*Bologna, 13 settembre 2018*

LE SOLUZIONI INFOCERT PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

InfoCert

GRUPPO TECNOINVESTIMENTI

BUSINESS
PARTNER

Bologna, 13 settembre 2018





ANCEBOLOGNA

Collegio Costruttori Edili

***LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PRESTAZIONI
RESE DA SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI
NELL'AMBITO DI APPALTI PUBBLICI***

DOTT. CARMINE PREZIOSI - DIRETTORE ANCEBOLOGNA

Bologna, 13 settembre 2018



E-FATTURA: l'anticipo al 1° luglio 2018 per i subappaltatori



**«Fatturazione elettronica»
Novità Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017)**

Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica diventa obbligatoria per tutte le operazioni, cessione di beni o prestazione di servizi, che comportano l'emissione di una fattura (“B2B” e “B2C”).

Sono esclusi i soggetti che operano in regime di contabilità semplificata

Anticipo dell'entrata in vigore al 1° luglio 2018 per:

- prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell'ambito di un contratto di appalto, di lavori, di servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica



E-FATTURA: l'anticipo al 1° luglio 2018 per i subappaltatori



**DL 79/2018 (DDL 542/S di conversione):
Il rinvio per le cessioni di carburante**

Posticipa l'obbligo al 1° gennaio 2019 solo per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate dagli impianti stradali di distribuzione

Dal 1 luglio 2018

Restano obbligati

I subappaltatori e i subcontraenti che operano nell'ambito di un contratto di appalto pubblico



Per consentire, nel periodo transitorio 1°luglio-31 dicembre 2018, l'emissione di fatture cartacee, al posto di quelle elettroniche, senza incorrere nelle sanzioni se l'imposta sia comunque regolarmente assolta



E-FATTURA: l'anticipo al 1° luglio 2018 per i subappaltatori



**«Fatturazione elettronica»
Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017): criticità**

Sono soggette all'obbligo di e-fattura dal 1 luglio (art.1, commi 909, 916, 917, Legge 205/2017)

« [...] le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti destinatari della normativa di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti [...]».

**Chi è
obbligato
dal 1 luglio
2018 ?**

Vanno identificati i «subappaltatori» e i «subcontraenti» della filiera delle imprese che operano nel quadro di un contratto d'appalto pubblico

Va chiarito il concetto di «appalto pubblico» e, quindi, identificate le PA committenti



E-FATTURA: l'anticipo al 1° luglio 2018 per i subappaltatori



CM 8/E - 30 aprile 2018

Sì E-Fattura
se...

No E-Fattura
se...

I chiarimenti dell'AdE

Nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2018, l'E-fattura si applica:

- **Solo** nell'ambito dei **“rapporti diretti”** tra titolare del contratto di appalto e pubblica amministrazione, e tra appaltatore e subappaltatore, **con esclusione dei passaggi successivi**

Se l'impresa **A** stipula un **contratto di appalto** con la **PA** ed un **subappalto** con l'impresa **B** :

- **A** → **PA** **OK Fattura elettronica**
- **B** → **A** **OK Fattura elettronica**

Se l'impresa **B** (subappaltatore) conclude un contratto con un ulteriore sub-contraente **C** :

- **C** → **NO Fattura elettronica**



E-FATTURA: l'anticipo al 1° luglio 2018 per i subappaltatori



I chiarimenti dell'AdE

Nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2018, l'E-fattura si applica:



CM 13/E - 2 luglio 2018

- **per i subappaltatori**, cioè i titolari di un «contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto» (art.105, co.2, Codice dei Contratti Pubblici)
- **per i subcontraenti**, cioè i titolari di un sub-contratto, che eseguono un'attività nei confronti dell'appaltatore e per i quali quest'ultimo ha l'obbligo di effettuare le necessarie comunicazioni alla stazione appaltante (art.105, co.2, Codice dei Contratti Pubblici)

**SONO
ESCLUSI...**

I fornitori dell'appaltatore non direttamente coinvolti nell'appalto principale:

- per i quali l'appaltatore non ha obblighi di comunicazione alla stazione appaltante
- che non sono tenuti a riportare in fattura i codici CIG (Codice Identificativo di Gara) e/o CUP (Codice Unico di Progetto)



E-FATTURA: l'anticipo al 1° luglio 2018 per i subappaltatori



I chiarimenti dell'AdE

Sono PA committenti:



Le **“pubbliche amministrazioni”** nei confronti delle quali **devono essere già emesse fatture elettroniche** (Art.1, co. 209-214, della Legge 244/2007 e del DM attuativo 55/2013)

CM 13/E - 2 luglio 2018

ovvero

- **gli Enti e i soggetti indicati nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT e delle Autorità indipendenti** (art.1, co. 2, Legge 196/2009)
- **tutte le Amministrazioni dello Stato** (art.1, co.2, D.Lgs. 165/2001)
- **le Amministrazioni autonome** (art.1, co.209, Legge 244/2007)

Non sono considerati “appalti pubblici” i rapporti contrattuali che vedono, come committenti, società controllate o partecipate da soggetti pubblici



Ipotesi particolari: esecuzione dell'appalto tramite strutture consortili

CONSORZIO

(mandato senza rappresentanza)



CM 13/E del
02.07.2018

**L'obbligo di fatturazione elettronica
NON riguarda i rapporti interni tra
Consorzio e imprese consorziate**

1. Consorzio aggiudicatario di un appalto pubblico:

- ✓ **SI** fattura elettronica tra Consorzio e PA
- ✓ **NO** fattura elettronica nei rapporti «interni» Consorzio/Consorziate
- ✓ **SI** fattura elettronica tra Consorzio e terzi fornitori/prestatori
- ✓ **NO** fattura elettronica tra terzi fornitori/prestatori e ulteriori soggetti

2. Consorzio subappaltatore di un appalto pubblico:

- ✓ **SI** fattura elettronica tra Consorzio subappaltatore e Appaltatore principale
- ✓ **NO** fattura elettronica nei rapporti «interni» Consorzio/Consorziate
- ✓ **NO** fattura elettronica tra Consorzio subappaltatore e terzi fornitori/prestatori

*L'anticipo al 1°
luglio 2018
interessa SOLO i
rapporti diretti tra
appaltatore e
subappaltatore/sub
contraente e NON
anche gli ulteriori
rapporti a valle*



CM 8/E del 30.04.2018



E-FATTURA: l'anticipo al 1° luglio 2018 per i subappaltatori



Lo scadenziario dell'E-Fattura

Pubblica Amministrazione

Appaltatore

E-fattura dal 2014-2015
(DM 55 del 3 aprile 2013)

Subappaltatore/Subcontraente

E-fattura dal 1° luglio 2018
(Legge 205/2017)

Ulteriori Subcontraenti

E-fattura dal 1° gennaio 2019
(Legge 205/2017)



ANCEBOLOGNA

Collegio Costruttori Edili

GRAZIE

PER

L'ATTENZIONE

A DISPOSIZIONE PER DOMANDE

Bologna, 13 settembre 2018